



**ENTE SVILUPPO AGRICOLO
DIREZIONE GENERALE**

POSTA E.S.A. – Via Libertà, 203 - C.A.P. 90143 PALERMO
TELEFONO: (091) 6200267 - FAX 6200545
Internet: www.entesviluppoagricolo.it
e-mail: direttoregenerale@entesviluppoagricolo.it
Posta Certificata: entesviluppoagricolo@pecert.postecert.it
Cod. Fisc. 80020830826
Part. IVA: 00760140822

Prot. n. 3213 /DG del 28 marzo 2022

e, p.c.

Ai Dirigenti di Area e Servizi
Ai Responsabili degli Uffici provinciali
A tutto il personale E.S.A. - E.A.S. - ex P.I.P.
Al Consiglio di Amministrazione
Al Collegio dei Revisori dei Conti
Loro Sedi

Oggetto: Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 (cosiddetto Decreto-Legge “Riaperture”).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 24 marzo 2022: “ *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”. La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1° aprile le restrizioni attualmente in vigore.

Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, termina il 31 marzo 2022.

Di seguito i passaggi principali:

Isolamento e autosorveglianza (art. 4)

1. A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)

Oltre per quanto disposto per le scuole, vige obbligo delle mascherine FFP2 fino al 30 aprile per:

- mezzi di trasporto (aerei, treni, autobus, servizi di noleggio con conducente, impianti di risalita);

- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive;

Dal 1° aprile nei luoghi di lavoro sarà sufficiente indossare mascherine chirurgiche, considerate “dispositivi di protezione individuale”.

E resta l'obbligo di mascherine al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private.

Accesso ai luoghi di lavoro (art. 6 - 7)

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il *green pass* base (vaccinazione, guarigione, tampone).


Dal 1° maggio l'obbligo di *green pass* verrà eliminato.

Proroghe lavoro agile e sorveglianza sanitaria (art. 10)

I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022. La norma stabilisce la possibilità dello svolgimento dello “*smart working*” solo per i lavoratori fragili (e per i lavoratori del settore privato) come modalità ordinaria sino al 30 giugno 2022.

Il coordinatore degli adempimenti riguardanti
l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Dott. Franco Greco



Il Direttore Generale f.f.
Dott. Dario Cartabellotta

(Dott. Ing. Antonino Pisciotta)